## COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

# COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.108 DEL 12-07-23

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 CUSTOM 1127 -ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 COMUNE DI FIUMINATA (MC) DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA L'EVENTUALE NONCHE PROGETTAZIONE, IN FASE DI SICUREZZA LAVORI DIREZIONE DEL ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - CUP: 145F22000400001.

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 in ultimo dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023;
- Con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. sono state definite le norme relative alla messa in atto di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e successivi, ed in particolare è stato stabilito tra l'altro:
  - o art. 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";

- art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;
- o art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
- o art. 3 recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"
- art. 14 comma 1 lettera a) e a)-bis: con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è
  disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la
  ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
- o art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

#### Richiamati:

- L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;
- Il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;
- Il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
- Il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";
- Il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
- Il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- Il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- Le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- L'allegato 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 78 del 02 agosto 2019, modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021;
- L'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

#### Considerato:

- Che con ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e al Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche tra cui è presente nell'allegato 1 anche l'intervento in oggetto di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE SISMA 2016" IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 CUSTOM\_1127 ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 CUP: I45F22000400001 con un importo finanziato di €. 500.000,00;
- Che la suddetta ordinanza stabilisce tra l'altro quale soggetto attuatore per il progetto in oggetto il comune di Fiuminata il quale non intende rinunciare alla suddetta delega di cui all'art. 15 comma 2 del D.L. 189-2016 e s.m.i., ed inoltre che i servizi di progettazione siano affidati entro il 31.07.2023;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 è stato individuato quale Rup/Responsabile dell'esecuzione del Contratto relativo al servizio in oggetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale;

- Che con medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 l'intervento in oggetto è stato inserito nel bilancio 2023-2025 e nell'elenco annuale del Piano Triennale LL.PP. 2023-2025 – CUI: L002660030436202300004;
- Che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse di cui al Fondo ex articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016;
- Che pertanto anche all'onere per il servizio in oggetto, compreso l'Iva e la cassa previdenziale, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Che il RUP relativamente alla procedura in oggetto ha reso apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. assunta al protocollo comunale n. 3222 del 29.03.2023;
- Che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Rilevata pertanto l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "Rifacimento delle pavimentazioni del centro abitato delle frazioni di Spindoli e Colmaggiore sisma 2016" in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Che avendo l'ufficio tecnico comunale carenza di personale tecnico, peraltro impegnato costantemente nel disbrigo delle pratiche correnti, e nella gestione dei numerosi lavori avviati relativi al PNRR, PNC, sisma ed ordinari, considerata anche l'urgenza, si rende necessario il ricorso all'opera di professionista esterno;
- Che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3,
   D.lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00;
- Che ai sensi dell'art. 51 si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

- Che la progettazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ex art.
   23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il contratto, il quale sarà sottoscritto in forma privata da registrarsi in caso d'uso, avrà per oggetto l'affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione della progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di Direzione lavori, misura e contabilità, e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE SISMA 2016" IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 CUSTOM\_1127 ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 (CPV 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione);
- Che infatti ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 comma 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione", l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario".
- Che all'uopo con nota prot. n. 3208 del 26.05.2023 il Rup ha redatto il documento preliminare alla progettazione nel quale è stato indicato il quadro generale dell'opera, sono stati individuati i corrispettivi spettanti per l'affidamento dei servizi in oggetto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 in complessivi €. 20.124,88 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come riepilogati nella seguente tabella e sono stati definiti i seguenti atti:
  - All. 1\_Capitolato speciale/Lettera di invito
  - All. 2\_Domanda di partecipazione
  - All. 3.1\_Modello idoneità morale
  - All. 3.2 Modello idoneità morale altri soggetti
  - All. 4\_Modello dichiarazione titoli
  - All. 5\_Modello offerta economica
  - All. 6\_Modello DGUE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	9.154,28
c.I) SERVIZI TECNICI DI CUI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI (con riserva di affidamento)	10.970,60

#### Visto:

- L'articolo 1, comma 2, lett. a-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, punto 2.1., del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, che consente alle stazioni appaltanti di procedere secondo la seguente modalità: "nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016";
- L'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che recita "gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- Che è pertanto possibile procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti
- Che inoltre l'art. 1 del D.L. n. 3/2023 ha stabilito che alle procedure di cui alla ricostruzione sisma si applicano le norme del D.L. 77-2021 e s.m.i. – PNRR/PNC (titolo IV della parte II) recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture;
- Che però l'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 140 del 30.05.2023 ha disposto la deroga relativamente all'applicabilità alle procedure di cui alla ricostruzione sisma degli art.li 47-47bis-53-55-55bis-56-56bis-56ter-56quater del D.L. 77-2021 e s.m.i.;
- Che inoltre, in ultimo, il MIMS, con parere n. 1318 del 05.12.2022, ha stabilito che "i comuni non capoluogo di provincia, per gli appalti afferenti al PNRR, possono procedere autonomamente nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, comma 1 e primo periodo del comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici".
- Che pertanto essendo l'importo di affidamento minore di €. 40.000,00 il Comune di Fiuminata (MC) può procedere direttamente con l'affidamento del servizio in oggetto senza l'obbligo di ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza;
- Che inoltre l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC perché di importo inferiore ad €. 40.000,00 (vedi delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022) oltre al fatto che è afferente alla ricostruzione post-sisma ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. (ex AVCP) n. 359 del 29.03.2017;
- Che il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente l'individuazione del soggetto fornitore dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione della progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale

affidamento delle attività di Direzione lavori, misura e contabilità, e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" – IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 – CUSTOM\_1127 - ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023;

- Lo schema di contratto allegato il quale descrive il servizio richiesto;
- Il capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), il quale descrive le modalità di esecuzione del progetto esecutivo;
- Ritenuto pertanto poter espletare detto affidamento tramite procedura di acquisizione diretta secondo il combinato disposto dato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, e dall'art. 37 commi 1-2-4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricercando un professionista avente adeguata esperienza in materia fermo restando il principio di rotazione;
- Che per la procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano le seguenti clausole essenziali:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione della progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale affidamento delle attività di Direzione lavori, misura e contabilità, e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" – IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 – CUSTOM_1127 - ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023
FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata da registrarsi in caso d'uso
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel capitolato/lettera di invito e nello schema di convenzione.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto senza consultazione di più operatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, a professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., nel rispetto comunque dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i Il rispetto dell'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è garantito mediante acquisizione digitale dell'offerta;
REQUISITI	Per la presente procedura di affidamento è disposta la verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi dell'operatore

economico:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice;
- Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Il divieto di pantouflage o revolving doors;
- Idoneità professionale con presentazione di curriculum che ne attesti pregresse esperienze;
- Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i. (per tutti i componenti del gruppo);
- Impegno a svolgere personalmente la prestazione professionale oggetto del contratto;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare, fatto salvo l'obbligo di una assicurazione professionale;
- Visto il parere n. 757 del 15/10/2020 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono presi in considerazione criteri di aggiudicazione;
- Che l'art. 7, comma 1, lett. a), del predetto Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, stabilisce che le procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro sono esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell'UOS dell'Anac;
- Che con Decreto del Commissario Straordinario n. 574 del 12.12.2022 sono stati approvati gli atti, gli schemi e le procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che il presente atto ne è conforme;
- Che questo U.T.C. ha ritenuto opportuno, considerata l'urgenza, il modesto importo e la turnazione tra gli operatori economici, contattare tra quelli iscritti all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii., lo studio Ora Ingegneria e Architettura STP srl con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) P. Iva 01871050439, altamente specializzato nella progettazione architettonica e dichiaratosi disponibile ad eseguire il servizio in oggetto, richiedendo formalmente la presentazione di apposita offerta economica (nota prot. n. 3212 del 27.05.2023);
- Che il suddetto studio di progettazione non ha mai lavorato in precedenza per il Comune di Fiuminata e non ha interventi in corso e pertanto si ritiene soddisfatto il principio di rotazione;

- Considerato che, in risposta alla suddetta richiesta di offerta inoltrata in data 27.05.2023 con nota prot. n. 3212, in data 06.06.2023 con prot. n. 3418 è pervenuto il preventivo dello studio "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) − P. Iva 01946990437 che ha offerto di eseguire i servizi in oggetto per un importo di €. 8.788,11 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (per un totale di €. 11.150,35 per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 10.531,78 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 13.362,72) che, eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'USR, per un importo complessivo di €. 19.319,89 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 24.513,07), tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 4,00% (quattrovirgolazero%);
- Che infatti ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;
- Preso atto che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Dato atto di avere richiesto anche le seguenti dichiarazioni da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  - o preso atto che l'affidatario dell'incarico di progettazione del progetto o del servizio posto a base del presente affidamento, in conformità all'articolo 24, comma 7, del Codice, non può essere controllato, controllante o collegato dall'impresa esecutrice dei lavori e non può incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto e di eventuale subappalto, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;
  - o di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di

- disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA S.p.A.;
- Che la suddetta società di ingegneria, come emerge dal curriculum allegato all'offerta suddetta, è
  dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale in relazione all'incarico in
  argomento;
- Che in merito alla verifica dei requisiti sono stati acquisiti/verificati i seguenti documenti:
  - I certificati relativi ai carichi pendenti dell'Ing. Tombolini Claudio, dell'Ing. Bonfigli Michele e dell'Arch. Cristiana Antonini assunti al protocollo comunale n. 3502 del 09.06.2023;
  - I certificati relativi al casellario giudiziale dell'Ing. Tombolini Claudio, dell'Ing. Bonfigli Michele e dell'Arch. Cristiana Antonini assunti al protocollo comunale n. 3493 del 09.06.2023;
  - Il certificato di regolarità contributiva dello studio "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) P. Iva 01946990437 acquisito al protocollo comunale n. 3431 del 06.06.2023 da parte dell'Inarcassa di Roma;
  - Il certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) – P. Iva 01946990437 acquisito al protocollo comunale n. 4061 del 05.07.2023;
  - o II certificato circa la verifica in merito alla concentrazione degli incarichi di cui all'ordinanza Commissariale n. 33 /2017 e s.m.i. acquisito al protocollo comunale n. 3656 del 15.06.2023 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio del Commissario Straordinario per l'Ing. Tombolini Claudio, l'Ing. Bonfigli Michele e l'Arch. Cristiana Antonini;
  - Il certificato di non esistenza a carico della società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) P. Iva 01946990437 di procedure di fallimento acquisito al protocollo comunale n. 3559 del 12.06.2023 da parte del Tribuna di Macerata;
  - La verifica dell'iscrizione dell'Ing. Tombolini Claudio, dell'Ing. Bonfigli Michele e dell'Arch. Cristiana Antonini ai rispettivi albi professionali;
  - La verifica dell'iscrizione dell'Ing. Tombolini Claudio, dell'Ing. Bonfigli Michele e dell'Arch. Cristiana Antonini all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.;
  - Verifica del casellario Anac dal quale non risultano annotazioni che riportino motivi di esclusione relativamente all'Ing. Tombolini Claudio, all'Ing. Bonfigli Michele e all'Arch. Cristiana Antonini;

- Visto che ai sensi dell'art 103, comma 11, del Codice, ai fini della stipula del contratto non verrà richiesta la presentazione di una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto e di modesto importo;
- Dato atto che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- La dichiarazione sostitutiva resa dall'Ing. Tombolini Claudio, dall'Ing. Bonfigli Michele e dall'Arch. Cristiana Antonini, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni relative al requisito della non contemporaneità, previste dall'art. 120 comma 2 del Testo Unico della ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 130/2022 e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice acquisita al protocollo comunale n. 3774 del 20.06.2023;

#### Ritenuto:

- Che a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, si può procedere all'aggiudicazione efficace dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 - CUSTOM\_1127 -ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 alla società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) - P. Iva 01946990437 per un importo di €. 8.788,11 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (per un totale di €. 11.150,35 per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 10.531,78 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 13.362,72) che, eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'USR, per un importo complessivo di €. 19.319,89 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 24.513,07), tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 4,00% (quattrovirgolazero%);
- Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con la società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC);
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- II D.L. 33/2013 e ss.mm.ii;

- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- L'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Richiamati il codice unico CUP: I45F22000400001 ed il CIG: Z293B564BE relativi all'affidamento del servizio in questione;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### DETERMINA

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - IDENTIFICATIVO OPERA N. 284 - CUSTOM\_1127 - ALL. A1 ORD. N. 137 DEL 29.03.2023 alla società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) - P. Iva 01946990437 per un importo di €. 8.788,11 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (per un totale di €. 11.150,35 per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 10.531,78 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 13.362,72) che, eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'USR, per un importo complessivo di €. 19.319,89 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 24.513,07), tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 4,00% (quattrovirgolazero%);
- Di dare atto infatti che ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"), e pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo

operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;

- Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con la società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) – P. Iva 01946990437;
- Di dare atto che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze e competenze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congruo il prezzo offerto;
- Di dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1 del Codice;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- Dare atto che il contratto prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto nonché, in caso di ingiustificato ritardo, la risoluzione contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti subiti dall'amministrazione per il ritardo nella realizzazione dell'intervento programmato;
- Di dare atto che per quanto sopra indicato è possibile procedere con la stipula della convenzione di incarico allegata da registrarsi in caso d'uso nella quale l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
- Di dare atto che con Decreto del Commissario Straordinario n. 574 del 12.12.2022 sono stati approvati gli atti, gli schemi e le procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che il presente atto ne è conforme;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art 103, comma 11 del Codice, ai fini della stipula del contratto non verrà richiesta la presentazione di una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto;
- Di dare atto che il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds.

Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18) e comunque perchè di importo inferiore ad €. 40.000,00 (vedi delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022);

- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale il quale ha reso apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. assunta al protocollo comunale n. 3222 del 29.03.2023 e comunque di dichiarare che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" suddetto nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese/professionisti con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;
- Di dare atto che all'onere per il servizio in oggetto, compreso l'Iva e la cassa previdenziale, si farà fronte con le risorse di cui ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sopra richiamata;
- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 11.150,35 relativa al servizio in oggetto (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) al capitolo 2840 art. 14 del bilancio corrente esercizio di cui ai fondi stanziati con dal Commissario Straordinario Sisma con Ordinanza n. 137 del 29.03.2023;

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, all'Albo Pretorio, alla società "Ora Ingegneria e Architettura STP srl", al Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 ed all'Ufficio Ricostruzione Marche.
- Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 12-07-23

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Li 12-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 12-07-023 al 27-07-023

Li 28-07-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing.MASSACILORENZO

Li 12-07-2023



# COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738 P. Iva 00266030436

#### CONVENZIONE

Rep. n.	del	

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - O.C.S.R. N. 137 DEL 29.03.2023.

CUP: I45F22000400001 - CIG: Z293B564BE

L'anno duemilaventitre il giorno ...... del mese di ...... nel Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 30:

\*\*\*\*\*\*\*

#### TRA

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 – codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC) in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "COMUNE" o "COMMITTENTE";

E

- 2) Ing. Tombolini Claudio nato il 24.08.1984 a Treia (MC) e residente a Urbisaglia in via Flavio Silva n. 84 C.F. TBMCLD84M24L366W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. 1495, in qualità di Legale Rappresentante della Società di Ingegneria "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) P. Iva 01946990437 in seguito denominato "AFFIDATARIO";
- In esecuzione della propria Determina di Settore Tecnico n. ...... del ....... del ......

#### premesso che

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e l'Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- a seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del
   25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, ad oggi prorogato fino al 31.12.2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (oggi ricoperto dal Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023);
- con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. sono state definite le norme relative alla messa in atto di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e successivi;
- in data 28/12/2016 e s.m.i. è stato stipulato tra il Commissario, l'ANAC e INVITALIA "l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma", poi modificato in data Febbraio 2021 ed integrato con Decreto del Commissario Straordinario n. 574 del 12.12.2022;
- con ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e al Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche utilizzando per la copertura finanziaria anche le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla attenta gestione dei costi annuali di organizzazione della Camera dei deputati tra cui è presente anche l'intervento in oggetto con un importo finanziato di €. 500.000,00;
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: Z293B564BE;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: I45F22000400001;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 è stato individuato quale Rup/Responsabile dell'esecuzione del Contratto relativo al servizio in oggetto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica
- con medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2023 l'intervento in oggetto è stato inserito nel bilancio 2023-2025 e nell'elenco annuale del Piano Triennale LL.PP. 2023-2025;

- a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - O.C.S.R. N. 137 DEL 29.03.2023, l'appalto suddetto è stato affidato in via definitiva ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto 1) e 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata n. ...... del ...... alla Società di Ingegneria "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) – P. Iva 01946990437, per un importo di €. 8.788,11 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (per un totale di €. 11.150,35 per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 10.531,78 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 13.362,72) che, eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'USR, per un importo complessivo di €. 19.319,89 oltre oneri contributivi 4% ed IVA 22% (totale €. 24.513,07), tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 4,00% (quattrovirgolazero%);
- che la Società ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - PREMESSA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto.

### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida alla Società di Ingegneria "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) – P. Iva 01946990437, che accetta, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di "RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI DI SPINDOLI E COLMAGGIORE - SISMA 2016" - O.C.S.R. N. 137 DEL 29.03.2023 (CPV 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione). Si specifica che ad oggi l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con successivo atto al medesimo operatore aggiudicatario anche le attività relative

ai servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come da offerta presentata in sede di gara (€. 10.531,78 oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso d'asta offerto del 4% (quattro%)) nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Infatti l'art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario".

La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo D. Lgs. 36/2023, dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D. Lgs. 36/2023) e dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigenti, nonché di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i. e le successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione.

La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D. Lgs. 36/2023), dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente, nonché di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i. e le successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione.

Inoltre il progetto dovrà essere redatto tenendo conto di quanto previsto nel DM 23 GIUGNO 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

### ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO - CONTRAENTE

È compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni della lettera di invito, della presente Convenzione di incarico e di tutti i documenti contrattuali e dell'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. E' da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio, parere Soprintendenza, etc...) e

tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e appaltabile. L'affidatario dovrà altresì rendersi disponibile per illustrare le scelte progettuali al Responsabile del Procedimento, all'Amministrazione, al verificatore, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e per adeguare o integrare il progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte degli organi sovraordinati senza alcun vincolo nel numero delle riunioni necessarie. Nella fase di progettazione, l'affidatario dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto dal Committente per la definizione del progetto e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal responsabile del procedimento. La produzione di tali elaborati non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di eventuali varianti o modifiche sostanziali. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Contraente di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Il Contraente è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente Convenzione di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico del Contraente ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione Committente; è obbligato ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima amministrazione o dal Rup, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. Il Contraente si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Gli elaborati progettuali (per ogni livello) dovranno essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile e firmato digitalmente) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Il Contraente si impegna infine a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'art. 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.

### ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. Il Committente s'impegna inoltre ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; a garantire su richiesta del Contraente e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. Il Contraente potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

### ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Contraente. Il Contraente incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento. La sottoscrizione della Convenzione da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

#### ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per onorari e spese, è convenuto nelle somme di seguito indicate individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 4% (quattro%):

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: €. 8.788,11 (Euro ottomilasettecentoottantotto/11) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui all'art. 2 del capitolato di gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente oltre a quanto riportato nell'offerta che costituisce parte integrante del presente contratto. In particolare si specifica che se in fase di progettazione l'importo dei lavori dovesse essere maggiore rispetto a quello presunto di €. 370.000,00, l'importo di affidamento dei servizi tecnici rimarrà immutato

e pari a quello offerto). Si specifica inoltre che il ribasso offerto in sede di partecipazione alla gara verrà applicato a tutte le attività di cui al presente affidamento, ivi compresi i servizi tecnici di cui alla fase esecutiva, laddove successivamente affidati.

Gli importi con l'applicazione del ribasso offerto (4%) delle prestazioni oggetto di riserva sono:

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: €. 10.531,78 (euro diecimilacinquecentotrentuno/78) oltre iva ed oneri contributivi.

I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2578 c.c.. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra la società incaricata e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione Committente concernente la singola prestazione quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa ed autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.). Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale.

### ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Contraente per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, si impegna a rispettare le scadenze sotto riportate così come indicate nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito:

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna effettiva del servizio;

Si precisa inoltre che: i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza del Contraente (quali ad esempio, realizzazione indagini geognostiche o sui materiali della struttura, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili. È facoltà del professionista incaricato (Contraente), ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal Contraente. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante

lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

### ART. 8 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali da parte dell'Affidatario venisse ritardata oltre il termine indicato all'art. 7, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell'Ente committente risolvere il contratto a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo: a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; b) ingiustificata sospensione del servizio; c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa; d) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; e) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente; f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente; g) mancato rispetto di norme di legge o regolamenti nonché di ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento; h) assunzione di atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso. I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall'Amministrazione, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di

esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa vigente. Si specifica inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del presente contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto nonché, in caso di ingiustificato ritardo, la risoluzione contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti subiti dall'amministrazione per il ritardo nella realizzazione dell'intervento programmato;

Infine si prende atto che l'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 140 del 30.05.2023 ha disposto la deroga relativamente all'applicabilità alle procedure di cui alla ricostruzione sisma degli art.li 47-47bis-53-55-55bis-56-56bis-56ter-56quater del D.L. 77-2021 e s.m.i. e pertanto di conseguenza è stato aggiornato il presente atto;

Clausola anti-Pantouflage: L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto sopra. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### ART. 9 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I corrispettivi sono corrisposti con le modalità di seguito riportate:

#### ANTICIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà corrisposto se richiesto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo dell'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale; per la corresponsione dell'anticipazione dovrà essere fornita la garanzia di cui all'art. 35, comma 18 stesso. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo da corrispondere di un

importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

### PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Ricostruzione, entro 60 giorni, verrà corrisposto il 90% dell'importo contrattuale inerente la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva e comunque previa messa a disposizione della somma da parte dell'USR stesso; il restante 10% verrà liquidato successivamente alla consegna dei lavori previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva e comunque previa messa a disposizione della somma da parte dell'USR (nel caso che i lavori non vengano appaltati entro 12 mesi si potrà provvedere comunque al pagamento della somma restante); Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale – Poste Italiane filiale di Fiuminata (codice IBAN: IT 36 K 07601 03200 0010 5156 2930). L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dei soggetti interessati al servizio in oggetto. L'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma 9bis, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. Gli operatori economici, ai sensi della citata L. 136/2010, hanno comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato":

La Società di Ingegneria ai sensi della citata L. 136/2010 han comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato":

 Società di Ingegneria "Ora Ingegneria e Architettura STP srl" con sede in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC) – P. Iva 01946990437, codice IBAN: IT27H0200869201000104814546;

come da dichiarazioni agli atti di questo Ente Committente.

Il Contraente dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante (Committente) da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo. Il pagamento di quanto sopra previsto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293

del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

#### ART. 10 - VARIANTI

Il Contraente si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del COMMITTENTE fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, al Contraente spetta la competenza nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera dalla tariffa professionale di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale, sempre che la necessità di tali varianti non sia imputabile a sue responsabilità. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e l'assunzione del relativo ulteriore impegno di spesa se necessario. Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale. Nel caso di perizie di variante, le quantità relative alle categorie di lavoro non più da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di attività progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantità oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto di esecuzione.

#### ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Contraente possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 12 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al Disciplinare di gara ed alla normativa vigente.

#### **ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Considerato l'importo modesto del servizio, l'aggiudicatario è esentato dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice.

la Società ha presentato apposita polizza assicurativa di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00.

#### ART. 14 - CONTROVERSIE

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione alla presente Convenzione, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata. È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

#### ART. 15 - PRIVACY

Il Contraente si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. Il Contraente ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente Convenzione saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

### ART. 16 - STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La presente Convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Tutte le eventuali spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico del Contraente.

#### ART. 17 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, l'affidatario elegge domicilio legale in Via Pece n. 15 di Tolentino (MC).

#### ART. 18 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DEL CONTRAENTE

### Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:

Il Contraente dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione.

### Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:

Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. L'affidatario è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al al Disciplinare di Gara/Lettera di Invito oltre a quanto riportato nell'offerta economica presentata quale documento contrattuale. L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel Disciplinare di gara; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Oltre alle norme di cui alla ricostruzione post sisma riportate in premessa, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- II D. Lgs 36/2023;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 Marzo 2018 recante il regolamento per lo svolgimento delle attività di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori;
- il D.M. 154/2017, "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Norme Tecniche per le Costruzioni Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative, per quanto applicabili;
- le norme del codice civile;
- il D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;
- DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- tutte le norme statali, regionali, commissariali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

In Contraente è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza e per l'amministrazione Committente. Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla vigente Tariffa Professionale, alle norme del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, agli atti di affidamento, alla lettera di invito/Disciplinare di Gara ed a tutta la normativa vigente in materia con particolare riferimento a quella emanata in merito alla crisi sismica del centro Italia del 2016.

### ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Contraente che tratterà i dati contenuti nella Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area Tecnica.

#### ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.

- ➡ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo:
  - Clausola n. 1: il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola n. 2: Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o

dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1: L'affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

Clausola n. 2: L'affidatario si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'affidatario assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione

- al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'artico 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è
  stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche
  antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione
  dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art 3, comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articolo 5 e 6 del Protocollo (art.3, comma 2);
- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");
- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");
- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6,

- comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");
- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");
- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d");
- impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera "b");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera "c");
- accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.

Si dà infine atto che tutti i componenti della Società aggiudicataria del servizio risultano iscritti all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.

#### IL CONTRAENTE

IL COMMITTENTE

Società Ora Ingegneria e Architettura STP srl

Ing. Tombolini Claudio

Ing. Lorenzo Massacci

